

Codice A1816B

D.D. 12 maggio 2020, n. 1285

OGGETTO:R.D. 523/1904 - PI 6516 - Richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale nel Bedale di Roaschia, tra il piazzale di sbocco del raddoppio del tratto coperto e il ponte che conduce al piazzale del Cimitero nel comune di Roaschia (CN). Richiedente: Comune di Roaschia.



ATTO N. DD-A18 1285

DEL 12/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: OGGETTO:R.D. 523/1904 - PI 6516 – Richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale nel Bedale di Roaschia, tra il piazzale di sbocco del raddoppio del tratto coperto e il ponte che conduce al piazzale del Cimitero nel comune di Roaschia (CN). Richiedente: Comune di Roaschia.

L'Amministrazione Comunale di Roaschia, con sede in Piazza san Dalmazzo, 3 - Alba, in data 22/04/2020, ha presentato istanza (acquisita al prot. n. 19948/A1816B del 22/04/2020) di autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale, in sinistra idrografica del Bedale di Roaschia, tra il piazzale di sbocco del raddoppio del tratto coperto e il ponte che conduce al piazzale del Cimitero, nel comune di Roaschia (CN);

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dagli ingg. Luca Macario, Andrea Demaria e Paolo Gossa, in base ai quali è prevista la realizzazione del seguente intervento da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 sulla sponda idrografica sinistra del Bedale di Roaschia:

- scogliera in massi di cava della lunghezza di m 85,00

Il progetto definitivo dell'intervento in oggetto è stato approvato con Verbale di Deliberazione n. 20 del 30/03/2020 della Giunta Comunale di Roaschia.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati progettuali, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Bedale di Roaschia alla seguenti condizioni:

- la scogliera dovrà essere inserita nella sponda al fine di non determinare restringimenti della sezione d'alveo e dovrà avere un'altezza non superiore al piano campagna né alla sponda opposta

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2 ;
- D.P.R. 616/77 art. 89 ;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89 ;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- L.R. 23/2008 art. 17;
- D.G.C. di Roaschia n.20 del 30/03/2020;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Roaschia, ad eseguire i lavori di realizzazione di una difesa spondale, in sinistra idrografica del Bedale di Roaschia, tra il piazzale di sbocco del raddoppio del tratto coperto e il ponte che conduce al piazzale del Cimitero, nel comune di Roaschia (CN), secondo la posizione e le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto della condizione di cui sopra e delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde e le zone d'alveo interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e

quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità delle opere (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta delle opere mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
11. il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe